



Decreto Dirigenziale n. 23 del 09/11/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI "FERRARELLE II" - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UNA NUOVA PERFORAZIONE DENOMINATA "NATIA 2". RICHIEDENTE SOCIETA' FERRARELLE S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n. 47/A.G.C. 12 settore 03 del 27/11/2006 fu rinnovata la concessione di acque minerali denominata "FERRARELLE II", nel territorio dei comuni di Riardo e Teano (CE), in favore della "Ferrarelle S.p.A." (nel seguito indicata società), con sede legale in Roma via di Porta Pinciana n. 4 e sede amministrativa in Riardo (CE) contrada Ferrarelle, fino a tutto il 14/04/2016;
- b. che nell'ambito di detta concessione viene emunta, dal pozzo denominato P2C, l'acqua minerale denominata "NATIA";
- c. che nel programma relativo alle attività per l'anno 2011, presentato il 28/10/2010 ed acquisito agli atti del settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito indicato Settore) in data 16/11/2010 al n. 912739, la società aveva previsto di avviare il procedimento di riconoscimento ministeriale dell'acqua prelevata da un pozzo esistente denominato P2b (piezometro) per l'idoneità in miscela "NATIA" al fine di potenziare il volume imbottigliabile di acqua minerale;
- d. che con nota del 06/07/2011, acquisita il 19/07/2011 al n. 566605, la società ha comunicato, dopo aver effettuato le prime prove ed indagini sulle acque del citato pozzo, di ritenere di non dover proseguire nel progetto di miscelazione con le acque destinate all'imbottigliamento "NATIA" a causa di differenze di chimismo;
- e. che con istanza del 06/07/2011 e integrazioni del 14/09/2011, del 29/09/2011 e del 24/10/2011, acquisite agli atti del Settore rispettivamente il 19/07/2011 al n. 566622, il 20/09/2011 al n. 707805, il 30/09/2011 al n. 738235 e il 31/10/2011 al n. 821738, la società ha chiesto di poter eseguire, all'interno della suindicata concessione, una nuova perforazione, denominata convenzionalmente "Natia 2", nella particella 65 del foglio 16 del comune di Riardo (CE).

VISTA la documentazione esibita da cui, in particolare, risulta:

- a. che la portata totale della falda con recapito nelle zone di concessione (sia quelle di acqua minerale denominate "Ferrarelle II", "Santagata" ed ex perpetue denominate "Maxima", "Ferrarelle", "Pliniana" ed "Eletta", sia quelle di anidride carbonica denominate "Ferrarelle II" e "Santagata") pari a 145 l/s rappresenta la portata complessiva critica dell'acqua minerale sfruttabile nelle attuali aree di concessione mineraria;

- b. che lo sfruttamento sostenibile della risorsa in base a studi e monitoraggi effettuati è risultato essere il 70 % della portata di cui sopra, corrispondente a 101,5 l/s;
- c. che dall'analisi dei volumi complessivi emunti, ossia quelli relativi alle acque minerali imbottigliate negli ultimi anni, risulta uno sfruttamento complessivo medio di 25,9 l/s pari a circa il 18% della portata media;
- d. che vi è stato un incremento di prelievo di acqua minerale "NATIA" dovuto a crescenti richieste di mercato;
- e. che utilizzando un solo pozzo, anche con l'impiego di diversi serbatoi di stoccaggio, risulta difficile soddisfare l'espansione commerciale del marchio, in particolare nei periodi estivi;
- f. che la nuova captazione, sfruttata ad una portata d'esercizio stimata pari a 6 l/s, porterebbe ad un incremento del prelievo totale della risorsa valutabile in circa il 2% e ad un'azione di riduzione di emungimento dell'attuale portata d'esercizio del pozzo "Natia", rendendo il citato emungimento più armonico ed esteso su un'area più vasta.

CONSIDERATO che l'eventuale incremento dell'emungimento rientra abbondantemente nello sfruttamento sostenibile della risorsa.

RITENUTO pertanto di dover favorevolmente accogliere la richiesta in premessa.

VISTO l'attestato del comune di Riardo (CE) da cui risulta che la particella n. 65 del foglio 16 nel piano regolatore generale vigente è riportata in Zona Agricola "E" e non è sottoposta ad alcun vincolo.

VISTO:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- b. la legge regionale 29 luglio 2008 n. 8 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
- c. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 - *Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;

- d.il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- e.l'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;
- f. l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- g.la delibera di Giunta n.164 del 25/02/2010 con la quale si è provveduto alla nomina del dirigente del Settore.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. La Società "FERRARELLE S.p.A", con sede legale in Roma via di Porta Pinciana n. 4 e sede amministrativa in Riardo (CE) contrada Ferrarelle, cod.fisc.*04864160587*, in qualità di titolare della concessione, è autorizzata a realizzare un nuovo pozzo denominato "Natia2" nell'appezzamento di terreno riportato in Catasto nel foglio 16 particella 65 del Comune di Riardo (CE), come riportato nella planimetria allegata al presente decreto in quanto dello stesso è parte integrante.
2. Il titolare della concessione è tenuto:
 - 2.1. a munirsi, ove occorra, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dei lavori;
 - 2.2. a dare notizia al Settore di aver effettuato, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, le dovute comunicazioni all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), entro 30 giorni dall'inizio delle indagini;

- 2.3. ad effettuare, nel caso di indagini negative, la chiusura mineraria del pozzo nel rispetto dell'art. 29 e del disciplinare di cui al regolamento n.10/10 di attuazione della l.r. n. 8/08;
- 2.4. ad inviare al Settore la relazione conclusiva su tutte le operazioni eseguite.
3. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in aggiunta a quelle riportate nel decreto dirigenziale n. 47/A.G.C. 12 settore 03 del 27/11/2006 di rinnovo della concessione per acque minerali denominata "Ferrarelle II", costituisce motivo di decadenza della concessione.
4. Il presente decreto sarà notificato alla società "Ferrarelle s.p.a." e in copia trasmesso: all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali; al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15; al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali; al comune di Riardo e all'ex ASL CE/2 – Distretto 14.

Ing. Sergio Caiazzo